

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 03/03/2022

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 03/03/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/11/2019, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocazione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, della somma complessiva di € 2.462,64 per spese di istruttoria e commissioni non maturate, al netto di quanto già riconosciuto in sede di estinzione;
- gli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la chiara ripartizione, nel contratto, tra costi up front e costi recurring;
- l'avvenuto rimborso, in sede di estinzione del finanziamento, della somma di € 742,62 "relativamente alle commissioni per le attività di gestione del prestito [...] non svolte a seguito di estinzione anticipata e commisurate al periodo di rateazione non decorso calcolato in misura proporzionale alla quota di interessi non maturata come previsto all'art XI del contratto";
- l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, della somma di € 110,72, calcolata secondo il criterio pro rata temporis, a titolo di spese di esazione non maturate;
- la non ripetibilità delle commissioni di accensione del finanziamento e delle spese di istruttoria;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la natura up front delle provvigioni corrisposte all'agente, remunerative dell'attività da questi svolta, chiaramente legata "alla fase (addirittura) prodromica alla stipulazione dei contratti di finanziamento";
- che l'art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. n. 106/21, ha sancito l'inapplicabilità dei principi stabiliti dalla sentenza c.d. Lexitor ai contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore, come confermato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 21676/21.

Chiede, pertanto, di rigettare il ricorso in quanto infondato.

## DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama, altresì, il principio di diritto enunciato di recente dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 21676/2021, secondo cui "in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

Nel dettaglio, con riferimento al finanziamento de quo, il Collegio rileva come il contratto sia stato stipulato il 03.03.2015, dunque prima dell'entrata in vigore del decreto "Sostegni-bis" (25.7.2021) convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB.

Ciò posto, in ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo, il Collegio in linea con il sopra richiamato orientamento dell'Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che abbiano natura up front e quindi non siano rimborsabili, le spese di istruttoria, registro e notifica e le provvigioni dovute ai soggetti incaricati per l'offerta fuori sede, perché costi non rapportati alla durata del finanziamento, ma remunerativi di attività propedeutiche e preliminari alla stipulazione del contratto.

Hanno invece natura recurring e devono pertanto essere retrocesse al cliente col criterio pro rata temporis sia le commissioni di accensione del finanziamento, che le spese di esazione quote (queste ultime già rimborsate nel conteggio estintivo), perché remunerative di attività destinate a svolgersi anche in costanza di rapporto (in termini cfr. Coll. di Bari, dec. n. 18938/2021).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Parimenti recurring va qualificata la commissione di gestione, già rimborsata dall'intermediario in sede di conteggio estintivo secondo il criterio contrattualmente previsto.

Il Collegio, pertanto, ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte secondo il prospetto che segue che tiene conto dei rimborsi già effettuati:

rate totali		120		Qualificazione / Criterio di rimborso	Importi	Metodo pro quota	Criterio contrattuale	Rimborsi effettuati	Residuo
rate pagate	56	rate residue	64						
<b>Oneri sostenuti</b>									
<i>c. intermediario mutuante di accensione del finanziamento</i>				recurring pro rata temporis	1.797,00	958,40			958,40
<i>c. intermediario mutuante di gestione del finanziamento</i>				criterio contrattuale	2.439,96		742,62	742,62	0,00
<i>provvigione soggetti incaricati per l'offerta fuori sede</i>				up front	1.467,90				0,00
<i>spese di istruttoria, registro e notifica</i>				up front	305,00				0,00
<i>spese di esazione quote</i>				recurring pro rata temporis	207,60	110,72		110,72	0,00
<b>Totale</b>									<b>958</b>
							Interessi legali	sì	

### P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 958,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI